

ALLEGATO PROSPETTO DI OFFERTA TECNICA
LOTTO X – RCA/ARD Libro Matricola
 Costituente parte integrante della polizza di assicurazione

La sottoscritta Società propone la seguente offerta tecnica in base ai dati riepilogati di seguito:

Contraente / Assicurato	Comune di Genzano di Roma Via Italo Belardi, 81 00045 Genzano di Roma (RM)
C.F. / P.I.	02242320584

Cessazione anticipata – ART. 1.8

Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all'art. 1.8, la seguente clausola:
 E' data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di tre mesi. In tal caso la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso

È facoltà del Concorrente modificare la clausola come segue:

(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)

<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (eliminazione della clausola dal capitolato)	4 punti

Importo Massimale - Art. 2.7

E' facoltà del Concorrente proporre le seguenti ipotesi di Massimali

(barrare la casella corrispondente all'ipotesi di Massimali offerta)

<input type="checkbox"/>	Ipotesi A Euro 15.000.000 per sinistro Euro 12.500.000 per persona Euro 2.500.000 per cose	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B Euro 20.000.000 per sinistro Euro 15.000.000 per persona Euro 5.000.000 per cose	6 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi C Euro 25.000.000 per sinistro Euro 20.000.000 per persona Euro 5.000.000 per cose	12 punti

Tipologia Massimale - Art. 2.7

Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede tripartito è facoltà del Concorrente proporre il massimale unico anziché tripartito. Verrà preso in considerazione, quale offerto, il massimale per sinistro indicato al precedente articolo

(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)

<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (massimale tripartito)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (massimale unico)	10 punti

Franchigie e Scoperti - Art. 3.3

E' facoltà del Concorrente proporre una franchigia in base alle opzioni di seguito indicate:

(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)

<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (franchigia € 200,00)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (franchigia € 150,00)	4 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi C (franchigia € 100,00)	8 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi D (nessuna franchigia)	12 punti

Franchigie e Scoperti - Art. 4.3 e 5.2

E' facoltà del Concorrente proporre una franchigia per ogni sinistro da Evento atmosferico e socio-politico in base alle opzioni di seguito indicate

(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)

<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (franchigia € 150,00)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (franchigia € 100,00)	4 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi C (franchigia € 50,00)	8 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi D (nessuna franchigia)	12 punti

Rinuncia alla rivalsa

E' facoltà del concorrente prevedere l'estensione alla Rinuncia alla Rivalsa nei termini di seguito riportati:

Opzione 1:

La Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa nei confronti:

- del Contraente o del Conducente del veicolo assicurato:
 - se il veicolo è guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L. n. 285 del Codice della Strada, relativo regolamento e successive modifiche;
 - la Società non esercita rivalsa sul Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 C.C. per i danni occorsi in occasione di circolazione.
 - se il conducente del veicolo è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
 - se il conducente del veicolo è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omissso di provvedere al rinnovo.

Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel

caso previsto al punto d) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto dal punto e) la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.

- del solo Contraente:
 - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui il Contraente fosse a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

Opzione 2:

La Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa nei confronti:

- del Contraente o del Conducente del veicolo assicurato:
 - nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto non è conforme alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
 - se il veicolo è guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L. n. 285 del Codice della Strada, relativo regolamento e successive modifiche;
 - la Società non esercita rivalsa sul Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 C.C. per i danni occorsi in occasione di circolazione.
 - se il conducente del veicolo è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
 - se il conducente del veicolo è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo.
 - qualora al momento del sinistro non sia stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni;
 - nei confronti del Contraente/Assicurato e del Conducente per responsabilità dovute a difetto di manutenzione dei veicoli assicurati.

Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto d) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto dal punto e) la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.

- del solo Contraente:
 - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui il Contraente fosse a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

(barrare la casella corrispondente all'ipotesi di opzione prescelta)

<input type="checkbox"/>	In caso di inserimento della clausola come da opzione 1	10 punti
<input type="checkbox"/>	In caso di inserimento della clausola come da opzione 2	20 punti

La Società

.....